



# Politica per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e disciplina dei conflitti di interesse

<i>Tipo Documento</i>	Politica di Gruppo
<i>Codifica</i>	GBI-POL-TRS-11-R01
<i>Approvato da</i>	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca

## 1. Indice

1. Indice .....	2
2. Modalità di gestione del documento .....	4
3. Oggetto .....	5
4. Ambito di applicabilità, approvazione e aggiornamento .....	6
5. Disposizioni di carattere generale .....	7
5.1. Definizioni .....	7
5.2. Principali riferimenti normativi .....	13
<b>SEZIONE I - Operazioni con Soggetti Collegati .....</b>	<b>14</b>
1. Perimetro Unico dei Soggetti Collegati .....	14
1.1. Composizione del Perimetro Unico .....	14
1.2. Gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati .....	14
1.2.1. Aggiornamento del Perimetro di Censimento .....	14
1.2.2. Aggiornamento del Perimetro Unico .....	14
2. Operazioni con Soggetti Collegati .....	16
2.1. Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati .....	16
2.2. Esclusioni .....	16
2.3. Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati .....	17
2.4. Esenzioni e deroghe .....	18
3. Limiti alle attività di rischio .....	19
4. Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati .....	21
4.1. Fase istruttoria (pre-deliberativa) .....	21
4.2. Iter deliberativo per le banche del Gruppo .....	23
4.3. Iter deliberativo per le altre società del Perimetro di Gruppo OSC .....	24
5. Processi di controllo .....	25
5.1. Monitoraggio dei limiti di rischio .....	25
5.2. Ulteriori presidi .....	25
6. Flussi informativi .....	26
6.1. Flussi informativi interni alle società del Gruppo .....	26
6.2. Flussi informativi verso la Capogruppo .....	26
<b>SEZIONE II - Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB .....</b>	<b>28</b>
<b>SEZIONE III - Altre ipotesi di Conflitto di Interessi .....</b>	<b>30</b>

1. Conflitto di Interessi degli Amministratori ai sensi del Codice Civile .....	30
2. Altri soggetti in potenziale conflitto di interessi .....	30
<b>Ruoli e responsabilità .....</b>	<b>32</b>
Capogruppo .....	32
Banche del GBI .....	35
Società non banche appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC .....	36
Altre società del Gruppo Iccrea .....	37
<b>Allegato 1 - Perimetro di Censimento .....</b>	<b>38</b>
<b>Allegato 2 - Perimetro Unico dei Soggetti Collegati .....</b>	<b>39</b>
<b>Allegato 3 - Interessi significativi.....</b>	<b>40</b>
<b>Allegato 4 - Iter deliberativo Operazioni con Soggetti Collegati e tabelle di sintesi .....</b>	<b>41</b>
<b>Allegato 5 - Sintesi dei Flussi informativi.....</b>	<b>45</b>
<b>Modalità di gestione del documento per le Società Controllate .....</b>	<b>47</b>

## 2. Modalità di gestione del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e disciplina dei conflitti di interesse
Identificazione del documento:	GBI-POL-TRS-11-R01
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Classificazione:	Privato di Gruppo
Redatto da:	U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance
Verificato da:	Comitato Rischi - Collegio Sindacale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca
Emanato con:	OD 3/2017
Direttiva di riferimento:	11.2017
Norme abrogate o sostituite:	IB OD 9/2015 - Politica per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati IB OD 32/2012 - Regolamento Comitato Operazioni con Soggetti Collegati
Cronologia delle revisioni:	R01 - Prima stesura

### Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
1.0	21/12/2016	Prima versione del documento di Gruppo

### 3. Oggetto

Il presente documento (di seguito anche la “Politica”) disciplina, a livello di Gruppo, i principi e le regole diretti a gestire le situazioni di possibile conflitto di interesse di taluni soggetti vicini ai centri decisionali di Iccrea Banca S.p.A. (di seguito anche la “Capogruppo”) e delle società del Gruppo Iccrea, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l’imparzialità e l’oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

In un’ottica di razionalizzazione complessiva dell’impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, la Politica disciplina l’approccio del Gruppo per le seguenti materie:

- Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d’Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (di seguito anche le “disposizioni di vigilanza”);
- Obbligazioni degli esponenti bancari, ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche “TUB”);
- Interessi degli Amministratori, ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile.

Ciò premesso, i contenuti della Politica sono strutturati all’interno delle seguenti sezioni:

**SEZIONE I - Operazioni con Soggetti Collegati:** sono disciplinati i principi e le regole applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati avendo particolare riguardo ai seguenti temi:

- definizione di **limiti prudenziali** per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- adozione di idonee **procedure deliberative** dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati (di seguito anche “OSC”);
- articolazione di **assetti organizzativi e controlli interni** che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

**SEZIONE II - Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB:** sono definiti gli adempimenti per le banche del Gruppo relativamente alla gestione delle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB;

**SEZIONE III - Altre ipotesi di conflitto di interessi:** sono definiti gli adempimenti per le società del Gruppo in presenza di operazioni per le quali gli Amministratori detengono interessi, propri o di terzi, ai sensi dell’art. 2391 del Codice Civile.

## 4. Ambito di applicabilità, approvazione e aggiornamento

La presente Politica è direttamente applicabile alla Capogruppo e si applica a tutte le società del Gruppo Iccrea con le modalità e le specificità riportate nel documento.

In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- le società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea (di seguito anche "GBI") e BCC Sistemi Informatici<sup>1</sup> (cd. "Perimetro di Gruppo OSC") adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione I "Operazioni con Soggetti Collegati";
- le banche del Gruppo Bancario Iccrea adottano e rispettano altresì le disposizioni di cui alla Sezione II "Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB";
- tutte le società del Gruppo Iccrea adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione III "Altre ipotesi di conflitto di interessi".

La Politica è approvata mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Rischi di Capogruppo e del Collegio Sindacale. Tutte le società del Gruppo Iccrea recepiscono tale politica, ed in particolare:

- le banche del Gruppo recepiscono la Politica attraverso la predisposizione di politiche e di procedure interne conformi alle disposizioni normative ivi riportate, seguendo il medesimo iter deliberativo della Capogruppo: i rispettivi Consigli di Amministrazione approvano tale documento previo parere obbligatorio e vincolante dei rispettivi Comitati OSC competenti (ovvero degli Amministratori Indipendenti incaricati) e dei Collegi Sindacali;
- le altre società del Perimetro di Gruppo OSC recepiscono tale Politica per approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione e attivano specifici presidi finalizzati ad evitare possibili elusioni della disciplina<sup>2</sup>.

le società del Perimetro OSC provvedono inoltre ad adeguare, qualora necessario, le procedure operative relative alle attività di possibile rilevanza ai fini OSC.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sottopone a revisione il presente documento con cadenza almeno triennale. Successive modifiche o integrazioni allo stesso seguono il medesimo iter approvativo.

---

<sup>1</sup> La Capogruppo ha ritenuto opportuno includere BCC Sistemi Informatici nell'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, sebbene la stessa non rientri nel perimetro del Gruppo Bancario Iccrea.

<sup>2</sup> Ai sensi delle disposizioni di vigilanza (Circ. 263/2006, Tit. V, Cap. 5, Sez. III, par. 1), "al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse".

La Politica è pubblicata sul sito internet della Capogruppo. Le banche del GBI pubblicano sui rispettivi siti web le relative procedure interne in materia di gestione dei conflitti di interesse, predisposte in linea con la presente Politica di Gruppo.

## 5. Disposizioni di carattere generale

### 5.1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intendono:

**Amministratore Indipendente** L'Amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario<sup>3</sup>.

**Attività di rischio** Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**Comitato OSC competente** Comitato endo-consiliare previsto dalla normativa bancaria, composto da amministratori non esecutivi al quale attribuire le competenze di cui all'art. 53, commi 4 e 4-*quater* del TUB e alle relative disposizioni operative - le disposizioni di vigilanza stesse e la presente Politica. Tali competenze possono essere attribuite, in caso di banche con minore complessità operativa, a singoli o più Amministratori Indipendenti. Nell'ambito del GBI sono previsti:

- per la Capogruppo, l'attribuzione delle relative competenze al Comitato Rischi;
- per Iccrea Bancalmpresa, la costituzione di un apposito Comitato OSC;
- per Banca Sviluppo, l'attribuzione delle relative competenze ad un Amministratore Indipendente.

**Controllo** Ai sensi dell'articolo 23 del TUB, i casi previsti dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso

---

<sup>3</sup> Fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 del TUB, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia contenute nella Circolare 285/2013 richiedono alle banche di definire, all'interno dei rispettivi statuti, un'unica definizione di Amministratori Indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e di assicurarne l'effettiva applicazione.

come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>4</sup>;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

### Influenza Notevole

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili,

---

<sup>4</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllate, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli Organi Aziendali.

distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

- l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza" -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**Gruppo Iccrea** L'insieme di società direttamente e indirettamente controllate da Iccrea Banca, appartenenti e non al Gruppo bancario Iccrea.

**Gruppo bancario Iccrea** L'insieme delle banche, società finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca come risultante dall'elenco dei gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

**Esponenti Aziendali** I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una società del Perimetro di Censimento dei Soggetti Collegati. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

**Partecipante** Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

**Intermediari Vigilati** Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Iccrea e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo.

**Parte Correlata** I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una società del Perimetro di Censimento:

1. l'Esponente Aziendale;
2. il Partecipante;
3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base

di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la società del Perimetro di censimento banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.

**Parte Correlata non finanziaria**

Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

**Soggetti Connessi**

Sono Soggetti Connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

**Soggetti Collegati**

Le Parti Correlate e i Soggetti a essa Connessi.

**Perimetro di Censimento dei Soggetti Collegati ("Perimetro di Censimento")**

L'insieme delle (i) banche, (ii) degli Intermediari Vigilati con patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato e (iii) delle altre società individuate dalla Capogruppo, appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea che individuano e censiscono i Soggetti Collegati all'interno del Perimetro Unico. Le società che rientrano nel Perimetro di Censimento dei Soggetti Collegati per effetto dei requisiti normativi e delle valutazioni della Capogruppo sono riportate in Allegato 1.

**Perimetro Unico dei Soggetti Collegati** ("Perimetro Unico") L'insieme dei Soggetti Collegati in relazione alle società del Gruppo Iccrea appartenenti al Perimetro di Censimento.

**Perimetro di Gruppo OSC**

L'insieme di società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea, al quale viene aggiunta, per scelta prudenziale della Capogruppo, BCC Sistemi Informatici in considerazione della tipologia e dimensione dell'operatività svolta. Le società all'interno di tale perimetro adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione I.

**Operazione con Soggetti Collegati**

L'operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

**Operazione di Maggiore Rilevanza**

L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.<sup>5</sup>
- b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione del ramo d'azienda, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca dall'ultimo Stato Patrimoniale disponibile.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:  
- per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;  
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;  
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.  
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

<sup>6</sup> Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.  
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società del Perimetro di Gruppo OSC cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

**Operazione di Minore Rilevanza** L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato diversa da quella di Maggiore Rilevanza.

**Operazione di Importo Esiguo** L'Operazione di Minore Rilevanza conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato il cui controvalore non eccede la soglia di rilevanza pari allo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato.

**Operazione Ordinaria** L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard<sup>7</sup>. Per l'individuazione del carattere di ordinarità, le società del Perimetro di Gruppo OSC tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.

**Operazione Infragruppo** L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo Iccrea con il quale intercorre un rapporto di controllo non totalitario, anche congiunto, ovvero con le società sottoposte ad influenza notevole.

**Operazione urgente** L'Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte di un Organo/figura delegata.

**Operazione oggetto di** L' Operazione conclusa da una società del Perimetro di Gruppo OSC con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro

---

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

<sup>7</sup> Si considerano concluse a condizioni di mercato standard le Operazioni che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non appartenenti al Perimetro Unico dei Soggetti Collegati per le Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la banca sia obbligata per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

**delibere quadro** devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
- adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

## 5.2. Principali riferimenti normativi

- Codice Civile, art. 2391: Regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d'interessi, obblighi e responsabilità a loro carico;
- Codice Civile, art. 2391-*bis*: Regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- D.lgs. 385/1993 e ss. aa. (TUB), art. 136: Modalità per deliberare l'assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la stessa banca;
- Banca d'Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss. aa., Titolo V, Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss. aa., Parte Terza, Capitolo 1: Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- Principio contabile internazionale IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate;
- Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie ed investimenti indiretti in equity.

## SEZIONE I - Operazioni con Soggetti Collegati

### 1. Perimetro Unico dei Soggetti Collegati

#### 1.1. Composizione del Perimetro Unico

La Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Iccrea (di seguito anche il “**Perimetro Unico**”). L’individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati all’interno del Perimetro Unico è di competenza delle società che rientrano nel **Perimetro di Censimento**.

Per una rappresentazione di sintesi del Perimetro di Censimento e del Perimetro Unico si rimanda agli **Allegati 1 e 2**.

#### 1.2. Gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati

##### 1.2.1. *Aggiornamento del Perimetro di Censimento*

La **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** cura l’aggiornamento del Perimetro di Censimento.

In particolare, in ogni caso di modifica del Perimetro di Censimento, ad esempio per effetto di operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo Bancario, cancellazione dall’Albo degli Intermediari finanziari, determinazioni della Capogruppo, etc., la **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** si attiva, con il supporto della Segreteria degli Organi Statutari di competenza, per la realizzazione degli interventi di adeguamento del Perimetro Unico, informando, alla prima riunione utile, il Comitato Rischi di Capogruppo delle modifiche intervenute anche con riferimento agli eventuali impatti sui limiti di rischio.

Con riferimento in particolare agli intermediari vigilati, al fine di presidiare il rispetto del limite patrimoniale, ogni semestre - successivamente al consolidamento dei dati contabili semestrali - ovvero in occasione di operazioni straordinarie che incidono sensibilmente sul patrimonio di vigilanza di un Intermediario Vigilato del Gruppo, la **U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati di Capogruppo** verifica il rapporto tra il patrimonio di vigilanza degli Intermediari Vigilati e il patrimonio di vigilanza consolidato, dandone puntuale informativa alla **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo**.

##### 1.2.2. *Aggiornamento del Perimetro Unico*

La Capogruppo adotta idonee soluzioni al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa tenuta del Perimetro Unico, con il coinvolgimento delle società del Gruppo appartenenti al Perimetro di Censimento.

L'U.O. **Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** cura, con il supporto della U.O. **Segreterie degli Organi Statutari** e della U.O. **Bilancio e Segnalazioni Consolidati di Capogruppo** l'individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati in apposito "recovery" (Anagrafe dei Soggetti Collegati).

Con particolare riferimento al censimento degli Esponenti Aziendali e dei relativi Soggetti Connessi, l'U.O. **Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** provvede al censimento sulla base delle dichiarazioni dell'Esponente Aziendale comunicate al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico attraverso il "Modulo di attestazione degli Esponenti Aziendali", da sottoporre e raccogliere, debitamente compilato e sottoscritto, a cura delle competenti **Segreterie degli Organi Statutari**.

Nello specifico, attraverso il menzionato Modulo, l'Esponente Aziendale, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, o su cui esercita influenza notevole diretta e/o indiretta per il tramite di società controllate;
- gli stretti familiari e le società / imprese dagli stessi controllate;
- gli affini fino al secondo grado<sup>8</sup>.

Per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione ragione sociale;
- partita IVA;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevute le Dichiarazioni debitamente compilate e firmate, la U.O. **Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** procede al censimento delle informazioni nella procedura informatica di Gruppo preposta alla gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti previsti.

L'Esponente Aziendale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza o variazione intervenuta che può comportare modifiche al Perimetro Unico.

---

<sup>8</sup> Sebbene non si tratti di Soggetti Collegati, i dati relativi agli affini di secondo grado sono conservati per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza

In ogni caso, con frequenza semestrale, le Segreterie degli Organi Statutari competenti provvedono a richiedere ai rispettivi Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere nuovamente il Modulo di attestazione. Tali Moduli, debitamente compilati e sottoscritti dagli Esponenti Aziendali, vengono trasmessi alla U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo per l'aggiornamento del Perimetro Unico.

## 2. Operazioni con Soggetti Collegati

### 2.1. Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono **Operazioni con Soggetti Collegati** le operazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione e cessione di ramo d'azienda.

Le Operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc.);
- acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili.

Le società del Perimetro di Gruppo OSC, nel recepimento delle presenti Politiche e con riferimento alla propria specifica operatività, individuano con un ulteriore livello di dettaglio i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

### 2.2. Esclusioni

Non si considerano Operazioni con i Soggetti Collegati le seguenti transazioni:

- le operazioni tra le componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

- la corresponsione di compensi agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione e incentivazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato<sup>9</sup>;
- le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Tali operazioni vengono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione I della Politica.

### 2.3. Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Le Operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza.

La soglia di rilevanza è calcolata in misura pari al 5% rispetto agli indici applicabili in funzione della specifica Operazione come riportati nella corrispondente definizione (§ 5.1).

Vengono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le transazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio e con lo stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società partecipate e dei Soci.

---

<sup>9</sup> Rientrano in tale ipotesi di esclusione le operazioni infragruppo rientranti nell'ambito di applicazione degli Accordi di liquidità infragruppo formalizzati fra Iccrea Banca e le altre società del Gruppo Bancario Iccrea ricomprese nel perimetro di governo e gestione della liquidità e indicate nella Policy di liquidità.

## 2.4. Esenzioni e deroghe

In coerenza con le disposizioni di vigilanza, la Capogruppo ha definito alcune ipotesi per le quali è prevista l'esenzione o la deroga in tutto o in parte delle disposizioni procedurali della Politica.

Per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste dalla Politica. Ad esse si applicano invece i limiti alle attività di rischio (di cui al successivo § 3.), salvo quanto ivi previsto con riferimento alle Operazioni Infragruppo, nonché gli obblighi di registrazione e informativi al fine di consentire un adeguato monitoraggio anche da parte del Comitato OSC competente.

- **Operazioni di importo esiguo**: l'esenzione per tali operazioni non è applicabile in caso di:
  - rapporti continuativi a condizioni non standard;
  - contratti pluriennali rinnovabili tacitamente o senza delibera del CdA.
- **Operazioni Ordinarie**: per tale tipologia di Operazioni ricorre l'esenzione a condizione che siano evidenziati nella proposta di delibera gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione.

Le società del Perimetro di Gruppo OSC, al fine di potersi avvalere dell'esenzione per "ordinarietà", individuano e sottopongono a delibera preventiva del Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato OSC competente, le tipologie di operazioni da far rientrare nella categoria "ordinaria".

- **Operazioni Infragruppo**: l'esenzione per tali Operazioni non si applica qualora vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati. Il criterio in base al quale considerare la sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati è costituito da eventuali partecipazioni dirette o indirette al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo Iccrea, che comportino l'esercizio di Influenza notevole.

L'elenco delle Società per cui sussistono o meno interessi significativi di altri soggetti diversi dalle società del Gruppo è riportato nell'**Allegato 3**.

Nei casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza Infragruppo poste in essere dalle società controllate è comunque necessario il parere preventivo e non vincolante del Comitato OSC della Capogruppo.

- **Operazioni urgenti**: le disposizioni di vigilanza subordinano la facoltà di esenzione per tali operazioni alla presenza di una apposita clausola statutaria.

La Capogruppo, sulla base dell'analisi dell'operatività del Gruppo, non ritiene necessario avvalersi della possibilità di ricorrere a tale esenzione.

- **Operazioni oggetto di delibere quadro**: tali Operazioni non sono assoggettate singolarmente alle procedure deliberative previste dalla presente Politica.

### 3. Limiti alle attività di rischio

Nell'ambito del livello di propensione al rischio di Gruppo connesso all'operatività verso Soggetti Collegati, definito dalla Capogruppo in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo<sup>10</sup>, le società appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC sono tenute a rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio descritti nel presente paragrafo.

L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. A tal fine:

- le banche del Gruppo Bancario Iccrea (compresa la Capogruppo) adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo;
- le società non bancarie, comunque appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC, verificano prima della delibera il rispetto dei limiti di rischio imposti dalla vigilanza per le Operazioni con Soggetti Collegati<sup>11</sup>.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulla concentrazione dei rischi<sup>12</sup>.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale del patrimonio di vigilanza sia individuale sia consolidato e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo gruppo di Soggetti Collegati. Il gruppo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico di Soggetti Collegati.

---

<sup>10</sup> Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi Propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il livello di propensione al rischio di Gruppo viene recepito dalle società appartenenti al Perimetro OSC.

<sup>11</sup> La procedura di Gruppo per le verifiche delle operazioni con soggetti collegati, se tempestivamente utilizzata, supporta l'utente nella verifica dei limiti (propensione al rischio e limiti prudenziali - individuale e consolidato).

<sup>12</sup> In base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea.

Le società appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalle disposizioni di vigilanza e riportati nella tabella che segue.

**Tab. 1 - Limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati**

	Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
<b>Limiti consolidati</b> (PV consolidato)	5%	Parti Correlate non finanziarie <sup>13</sup>		
		5%	7,50%	15%
		Altre Parti Correlate (Banche, Assicurazioni, Finanziarie)		
		7,50%	10%	20%
<b>Limite individuale</b> (PV individuale)	20%			

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (che prevedono, peraltro, specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

Le attività inerenti il controllo dei limiti e il monitoraggio dei relativi assorbimenti sono disciplinate nel successivo § 5.1.

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le società del Perimetro di Gruppo OSC procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

<sup>13</sup> Imprese che esercitano attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa per più del 50% del totale delle attività complessive.

## 4. Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati

### 4.1. Fase istruttoria (pre-deliberativa)

Le società del Perimetro di Gruppo OSC sono tenute ad identificare e registrare sull'apposita procedura informatica le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico.

A tal fine, la **U.O. responsabile della fase istruttoria** di ciascuna società:

- Verifica, accedendo al sistema informatico o mediante i collegamenti automatizzati con le anagrafi esistenti, se la controparte rientri fra i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico:
  - in caso negativo, procede con l'iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie dell'Operazione;
  - in caso affermativo, prosegue con le seguenti verifiche.
- Individua a quale tipologia di Operazioni appartiene la transazione in oggetto: tale classificazione viene effettuata attraverso la procedura informatica, secondo un meccanismo di *escalation* che prevede, in stretta sequenza, la verifica dell'appartenenza a:
  - casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni (cfr. § 2.3.);
  - ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB (solo per le banche del Gruppo), accertando, con il supporto del sistema informativo, che la controparte sia un Esponente Aziendale; in caso affermativo, si rimanda a quanto disposto nella **Sezione II "Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB"**.
  - altri casi di esenzioni e deroghe (in sequenza: Operazione "di importo esiguo", "ordinaria"<sup>14</sup>; cfr. § 2.4.);
  - Operazioni di Minore Rilevanza anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato<sup>15</sup>;
  - Operazioni di Maggiore Rilevanza<sup>16</sup>;

---

<sup>14</sup> Per la classificazione delle Operazioni Ordinarie è richiesto un intervento manuale da parte della U.O. responsabile della fase istruttoria.

<sup>15</sup> Si evidenzia che la procedura considera automaticamente come cumulate le operazioni relative ad un unico Soggetto Collegato e non permette di derubricare tali operazioni. Pertanto, al raggiungimento della soglia del 5% del patrimonio di vigilanza, ogni operazione successiva nel corso dell'esercizio sarà considerata di maggiore rilevanza.

<sup>16</sup> Le Operazioni di maggiore rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- Operazioni di maggiore rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
- Operazioni di maggiore rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società partecipate e dei Soci.

- Operazioni Infragruppo ovvero finalizzate all'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società partecipate e dei Soci.

La classificazione così definita determina l'iter procedurale che dovrà essere seguito per la corretta deliberazione dell'Operazione.

- Verifica, in presenza di Operazioni che comportino l'assunzione di attività di rischio (cfr. § 2.1.), con il supporto dell'apposita procedura informatica, il rispetto:
  - dei limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo gruppo di Soggetti Collegati (cfr. § 3.);
  - del livello di propensione al rischio definito cumulando l'operazione che si intende porre in essere con il totale delle attività di rischio in essere verso la totalità dei Soggetti Collegati (cfr. § 3.).
- Verifica che l'Operazione sia stata inserita nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati ovvero la inserisce manualmente.

L'applicazione di supporto provvederà a calcolare, sulla base delle informazioni inserite, l'impatto dell'operazione proposta sulla posizione di rischio del gruppo di Soggetti Collegati interessato e a verificare il rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato. In mancanza di tutte le informazioni necessarie ad attribuire la corretta ponderazione alle attività di rischio in proposta, la simulazione prenderà in considerazione ipotesi cautelative (ponderazione al 100%, nessuna mitigazione).

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali e/o del livello di propensione al rischio, la l'U.O. responsabile della fase istruttoria deve esimersi dall'esecuzione dell'Operazione e darne informativa al Comitato OSC competente.

In tutti i casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato OSC competente deve essere coinvolto già dalla fase istruttoria. Il Comitato OSC ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la banca.

Le operazioni che rientrano nei casi di esenzione e deroga come descritti nel § 2.4., essendo esenti dall'applicazione dell'iter deliberativo previsto dalla Politica, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto.

Negli altri casi la **U.O. responsabile della fase istruttoria**, ad esito delle suddette analisi, predispone la pratica dell'Operazione che descrive:

- la natura della correlazione con la controparte;

- le motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'Operazione dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e i termini dell'Operazione;
- le condizioni economiche applicate, con evidenza delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

#### 4.2. Iter deliberativo per le banche del Gruppo

Con congruo anticipo la **U.O. responsabile della fase istruttoria** trasmette, per il tramite della **Segreteria degli Organi Statutari** competente, l'informativa sull'Operazione di maggiore o di Minore Rilevanza con il Soggetto Collegato ai membri del Comitato OSC competente, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso.

Il **Comitato OSC competente** esamina la documentazione ricevuta e, se previsto, rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione con il Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato OSC competente il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle operazioni, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato OSC competente (da allegare alla delibera).

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della società controllata, nei casi ammessi, previo parere non vincolante del Comitato Rischi della Capogruppo.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di Maggiore Rilevanza, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al **Collegio Sindacale**.

La delibera del **Consiglio di Amministrazione** in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato OSC competente.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il Comitato Rischi e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Fatti salvi tutti i casi e facoltà di esenzione e deroga (cfr. § 2.4.), sono sottoposte al parere preventivo del **Comitato Rischi della Capogruppo** anche le Operazioni di competenza deliberativa degli Organi delle società del Perimetro di Gruppo OSC intrattenute con gli Esponenti aziendali della Capogruppo e con i relativi Soggetti Connessi.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

#### 4.3. Iter deliberativo per le altre società del Perimetro di Gruppo OSC

Le società diverse dalle banche e incluse nel Perimetro di Gruppo OSC seguono l'iter istruttorio così come definito nel § 4.1. (ad esclusione dell'intervento del Comitato OSC, in quanto non previsto al loro interno).

L'iter deliberativo:

- non subisce modificazioni nei casi in cui si applichino le condizioni di esclusione ed esenzione (§ 2.3. e 2.4.);
- in tutti gli altri casi, prevede l'approvazione del **Consiglio di Amministrazione** previo il preventivo parere motivato del **Collegio Sindacale**.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per quelle concluse con Esponenti Aziendali (e relativi Soggetti Connessi) della Capogruppo, il parere preventivo del Collegio Sindacale è sostituito da quello del **Comitato Rischi della Capogruppo**.

## 5. Processi di controllo

### 5.1. Monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio dell'assorbimento del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dalle politiche interne è effettuato al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle disposizioni di vigilanza. Il rispetto dei limiti prudenziali verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

In particolare, l'**Area CRO di Capogruppo**, coordinando le Funzioni di Risk Management istituite presso le banche e gli Intermediari Vigilati, monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo. La procedura informatica adottata consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di ogni banca o di altra società del Perimetro di Gruppo OSC uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predispone un piano di rientro, in collaborazione con l'**Area CRO di Capogruppo**.

Il piano è approvato dal **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**, sentito il **Comitato Rischi** ed il **Collegio Sindacale**, e trasmesso alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Perimetro di Gruppo OSC, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

### 5.2. Ulteriori presidi

Le Operazioni con Soggetti Collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli Organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle stesse.

Pertanto le decisioni da parte degli Organi competenti relative a un'Operazione già posta in essere che dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, devono essere prese in osservanza con quanto stabilito nella presente Politica, attivando quindi il relativo iter deliberativo senza, tuttavia, la facoltà di ricorrere ad alcuna causa di esclusione, fatta salva quella relativa alle Operazioni Infragruppo.

## 6. Flussi informativi

### 6.1. Flussi informativi interni alle società del Gruppo

La **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** coordina i flussi informativi da portare all'attenzione degli Organi Statutari, avvalendosi della collaborazione delle Segreterie degli Organi stessi.

Nello specifico, la **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** predispone i seguenti flussi:

- trimestralmente, una completa informativa sulle Operazioni di Importo Esiguo, di Maggiore o di Minore Rilevanza e Infragruppo concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche, da trasmettere al Comitato OSC competente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- almeno annualmente, una completa informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse nel periodo di riferimento e sulle loro principali caratteristiche, da trasmettere al Comitato OSC competente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ad evento, una comunicazione per ogni Operazione sulla quale il Comitato OSC competente ha espresso parere contrario o condizionato, da trasmettere al Collegio Sindacale;
- almeno annualmente, l'elenco delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute sulle quali il Comitato OSC competente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare all'Assemblea dei Soci.

Per una rappresentazione di sintesi dei flussi informativi interni alle società del Perimetro di Gruppo OSC si rimanda all'**Allegato 5**.

### 6.2. Flussi informativi verso la Capogruppo

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle Operazioni con Soggetti Collegati verso la Capogruppo.

Nello specifico, con cadenza annuale, la **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo** produce attraverso l'applicativo informatico un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di Operazione contenente un riepilogo di tutte le Operazioni concluse con Soggetti Collegati, ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi, effettuate dalle società del Perimetro di Gruppo OSC nel corso del periodo di riferimento.

Le Funzioni Amministrative delle società del Perimetro di Gruppo OSC, entro la data di predisposizione del bilancio, forniscono comunicazione delle attività di rischio individuale all'**U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati di Capogruppo**, al fine di consentire alla medesima funzione di Capogruppo di produrre, con cadenza periodica, il consolidamento delle Operazioni

concluse con Soggetti Collegati. Tali risultati vengono trasmessi all' U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo.

La U.O. **Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo**, dopo aver acquisito e consolidato le informazioni prodotte dalle Segreterie Societarie delle società controllate, predispone un flusso informativo a beneficio del **Comitato Rischi** e del **CdA della Capogruppo**; tale flusso contiene altresì le informazioni prodotte e ricevute dalla U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati di Capogruppo relative al rispetto dei limiti:

- alle attività di rischio individuale e di Gruppo;
- patrimoniali delle società del Perimetro di Gruppo OSC (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro di Censimento).

Il Comitato Rischi di Capogruppo è altresì informato preventivamente alla delibera in caso di:

- Operazioni con Soggetti Collegati istruite presso le società del Perimetro di Gruppo OSC che coinvolgono Esponenti Aziendali della Capogruppo e relativi Soggetti Connessi;
- Operazioni di maggior rilevanza Infragruppo ovvero che comportano l'acquisto di partecipazioni.

La Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Politica affrontata nelle relazioni intercorse fra le banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

Per una rappresentazione di sintesi dei flussi informativi indirizzati alla Capogruppo si rimanda all'**Allegato 5**.

## SEZIONE II - Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate.

Nel contesto del Gruppo Bancario Iccrea, tale disposizione normativa trova applicazione nei rapporti<sup>17</sup> tra le banche del Gruppo e i relativi Esponenti Aziendali (i.e. amministratori, sindaci, direttori generali) secondo le seguenti specificità.

Nell'ipotesi in cui la **U.O. responsabile della fase istruttoria** della banca del Gruppo accerti che l'Operazione e la controparte rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, la medesima ne informa prontamente il **Consiglio di Amministrazione** e il **Comitato OSC competente**, tramite la **Segreteria degli Organi Statutari**. Nello specifico, viene fornita a tali Organi completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso Esponente Aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

La delibera dell'Operazione viene assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio Sindacale, con l'astensione dell'interessato. In caso di Operazioni che siano anche di maggiore o di minore rilevanza, senza ricadere nei casi di esclusione/esenzione previsti nella presente Politica, la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo**, sulla base delle informazioni e della documentazione trasmessi dalle Segreterie degli Organi Statutari delle banche del Gruppo, predispone trimestralmente una comunicazione sulle Operazioni ex art. 136 del TUB concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche, da

---

<sup>17</sup> Definiti all'interno della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229 e successivi aggiornamenti, Titolo II, Capitolo 3.

trasmettere al Comitato OSC competente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni società. Annualmente predispone un report di sintesi con riferimento all'operatività del Gruppo da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo.

## SEZIONE III - Altre ipotesi di Conflitto di Interessi

### 1. Conflitto di Interessi degli Amministratori ai sensi del Codice Civile

Le società del Gruppo Iccrea, in presenza di Operazioni che rilevano l'interesse di un amministratore della società, assicurano l'adempimento dei seguenti presidi:

- ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione della società. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione dovrà essere data non appena l'amministratore avrà individuato la sussistenza di un proprio interesse in una data operazione di cui si progetta la deliberazione;
- il Consiglio deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la società dell'operazione.

Gli Amministratori delle Società del Gruppo bancario Iccrea che abbiano un interesse in conflitto devono inoltre astenersi dalle relative deliberazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB.

Nel caso di Amministratori delle società del Gruppo Iccrea che siano anche Amministratori o dipendenti della Capogruppo o di altre società del Gruppo, si presume che le relative determinazioni vengano assunte nell'ambito di un disegno imprenditoriale comune, sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo. In caso, quindi, di deliberazioni relative ad operazioni infragruppo, assunte in tale ambito ed influenzate dalla direzione e coordinamento della Capogruppo, si presume che non sussistano interessi in conflitto, fermi gli obblighi di analitica motivazione di cui all'art. 2497-ter del Codice Civile.

In tutti gli altri casi, permangono applicabili le previsioni in tema di conflitto di interessi.

### 2. Altri soggetti in potenziale conflitto di interessi

Le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Al fine di presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, con riferimento al cd. "personale più rilevante" di Gruppo - identificato come tale ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione e

incentivazione o della diversa normativa di riferimento - la normativa interna delle società appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC dovrà prevedere l'impegno di tale personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

## Ruoli e responsabilità

Di seguito, sono riepilogati i principali ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni Aziendali della Capogruppo e delle società controllate coinvolti nella gestione delle operazioni in conflitto di interesse.

### Capogruppo

- **Consiglio di Amministrazione:**
  - approva e rivede con cadenza almeno triennale, previo parere favorevole del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale, la presente Politica di Gruppo;
  - garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
  - assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
  - assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle Operazioni verso Soggetti Collegati;
  - approva, previo parere del Comitato Rischi, le tipologie di operazioni da far rientrare nella categoria delle Operazioni Ordinarie;
  - approva, previo parere del Comitato Rischi e, se negativo, del Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza dei Soggetti Collegati gestite dalla Capogruppo;
  - approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio.
- **Comitato Rischi:** presidia le tematiche attinenti alle "Operazioni con Soggetti Collegati", nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni di vigilanza e dalla normativa interna. In particolare:
  - formula pareri vincolanti sulla complessiva idoneità della presente Politica e dei suoi successivi aggiornamenti;
  - effettua l'esame delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo, non rientranti nelle esenzioni prevista dalla Politica, rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze delle pattuizioni previste ai soggetti competenti a deliberare; esamina, inoltre, le Operazioni di Maggiore Rilevanza (di tipo Infragruppo o aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni) e le Operazioni che coinvolgano Esponenti Aziendali (e relativi Soggetti Connessi) della Capogruppo da perfezionare da parte delle società del Perimetro di Gruppo OSC;

- formula pareri preventivi, motivati e non vincolanti sulle operazioni di cui al punto precedente, in merito all'interesse della società al compimento delle stesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni contrattuali;
  - nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza istruite dalla Capogruppo o da una società appartenente al Perimetro di Gruppo OSC, è coinvolto nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte delle strutture, con facoltà di richiedere approfondimenti.
- **Collegio Sindacale:**
    - formula pareri vincolanti sulla complessiva idoneità della presente Politica e dei suoi successivi aggiornamenti;
    - formula pareri preventivi, motivati e non vincolanti sulla delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato Rischi.
  - **U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance:**
    - presidia, in collaborazione con la U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati, il corretto censimento dei dati delle società in funzione dei limiti patrimoniali individuali fissati dalla vigilanza per gli Intermediari Vigilati del Gruppo;
    - assicura, di concerto con la U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati, con la collaborazione delle Segreterie degli Organi Statutari, la corretta identificazione, inserimento e continuo aggiornamento delle informazioni inerenti le Parti Correlate e i Soggetti Connessi del Gruppo nell'anagrafe;
    - cura il reporting periodico verso il CdA, il Collegio Sindacale e il Comitato OSC competente. In particolare, nei confronti di quest'ultimo, al fine di consentire lo svolgimento dei successivi adempimenti, assicura la completezza delle informazioni così come disponibili nell'apposita procedura di Gruppo.
  - **U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidati:** è responsabile della predisposizione e trasmissione delle segnalazioni consolidate delle attività di rischio verso Soggetti Collegati all'Autorità di Vigilanza con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale<sup>18</sup>. Presidia il rispetto dei limiti patrimoniali previsti per la determinazione del perimetro dei Soggetti Collegati di Gruppo.
  - **U.O. responsabile della fase istruttoria:** unità organizzativa responsabile della conduzione della fase istruttoria (pre-deliberativa), attraverso la raccolta delle principali informazioni riguardanti l'Operazione e lo svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni. Una volta completate tali attività, segnala l'operazione - ove ne ricorrano i presupposti - agli Organi

---

<sup>18</sup> Le segnalazioni di vigilanza a livello individuale sono prodotte a cura delle singole banche del Gruppo.

Statutari competenti, per il tramite della Segreteria societaria, ed informa la U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance.

- **Area CRO:**

- supporta il CdA nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le Operazioni con Soggetti Collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le Operazioni nei confronti di una Parte Correlata e dei relativi Soggetti Connessi;
- collabora con le strutture competenti per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, monitorando il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna società del Perimetro di Gruppo OSC con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative delle banche del GBI con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività a rischio in relazione ai limiti sanciti nel presente documento.

- **Area CCO:** verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare:

- verifica nel continuo l'esistenza di procedure e di sistemi interni idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione esistente in materia; fornisce consulenza ed assistenza agli Organi Aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui Soggetti Collegati;
- presenta agli Organi Aziendali competenti relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

- **Funzione Internal Audit:** effettua gli interventi di revisione interna sulla materia, coerentemente con il Piano di Audit, valutando la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni adottato dalle società del Perimetro di Gruppo OSC. In tale contesto:

- verifica l'osservanza delle procedure interne, il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie adottati per il controllo dell'esposizione al rischio derivante da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, segnalando tempestivamente eventuali anomalie riscontrate al Comitato OSC competente, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione;
- agli esiti delle attività, rileva Osservazioni e formula inoltre Raccomandazioni ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi, acquisendo i relativi *remediation plan*;
- riferisce, nell'ambito delle periodiche rendicontazioni agli Organi Aziendali competenti, circa le attività svolte;

## Banche del GBI

Le banche del Gruppo Bancario Iccrea:

- elaborano politiche interne per la gestione dei conflitti di interesse che siano conformi ai contenuti della presente Politica (Sez. I, II e III) da sottoporre all'iter di approvazione descritto nel § 4. e valutano, con cadenza almeno triennale, l'efficacia e l'efficienza delle relative previsioni. Se del caso, propongono alla Capogruppo la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione della Politica di Gruppo;
- attribuiscono le competenze di cui all'art. 53, commi 4 e 4-*quater* del TUB secondo le relative disposizioni operative, le disposizioni di vigilanza e la presente Politica, ad un comitato endo-consiliare composto da amministratori non esecutivi e, per la maggioranza, indipendenti, ovvero - in caso di banche con minore complessità operativa - a singoli o più Amministratori Indipendenti. Tali comitati/Amministratori Indipendenti, in presenza di operazioni di Minore Rilevanza<sup>19</sup> gestite dalla singola banca, esaminano le Operazioni e formulano, in fase deliberativa, un parere preventivo, motivato e non vincolante in merito all'interesse della banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- concorrono nella determinazione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati;
- operano nel rispetto dei livelli di propensione al rischio del Gruppo stabiliti dalla Capogruppo ed assicurano che le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati siano contenute entro i limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza e disciplinati nella presente Politica;
- curano la fase di istruttoria delle Operazioni con Soggetti Collegati di propria competenza (ad opera della "U.O. responsabile della fase di istruttoria");

---

<sup>19</sup> Le Operazioni di maggiore rilevanza delle banche del Gruppo (di tipo Infragruppo o aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni) sono direttamente sottoposte al parere del Comitato Rischi di Capogruppo.

- richiedono alla Capogruppo - ed in particolare al Comitato Rischi - un parere preventivo, non vincolante, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (di tipo Infragruppo o aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni) di propria competenza;
- trasmettono alla Capogruppo i flussi informativi riguardanti le Operazioni con Soggetti Collegati, le Obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB ed ogni altra informazione utile per la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse del Gruppo secondo quanto disciplinato nella presente Politica;
- predispongono e trasmettono all'Autorità di Vigilanza le segnalazioni di vigilanza a livello individuale relative alle attività di rischio verso Soggetti Collegati, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento; forniscono altresì alla Capogruppo i dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni di vigilanza consolidate conformemente alla normativa vigente.

### Società non banche appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC

Ad esclusione delle banche del Gruppo, le società appartenenti al Perimetro di Gruppo OSC:

- approvano, in Consiglio di Amministrazione, la presente Politica di Gruppo (con particolare riferimento alle Sezioni I e III) e procedono con la definizione e l'implementazione di presidi coerenti con tali contenuti;
- relativamente alle disposizioni di cui alla Sezione I, quando di loro competenza, attribuiscono le responsabilità del Comitato OSC competente - non previsto per le società non bancarie - al rispettivo Collegio Sindacale;
- se appartenenti al Perimetro di Censimento (cfr. **Allegato 1**), concorrono nella determinazione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati;
- operano nel rispetto dei livelli di propensione al rischio del Gruppo stabiliti dalla Capogruppo ed assicurano le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati siano contenute entro i limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza e disciplinati nella presente Politica;
- curano la fase di istruttoria delle Operazioni con Soggetti Collegati di propria competenza (ad opera della U.O. responsabile della fase di istruttoria);
- richiedono alla Capogruppo - ed in particolare al Comitato Rischi - un parere preventivo, non vincolante, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (di tipo Infragruppo o aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni) di propria competenza;
- trasmettono alla Capogruppo i flussi informativi riguardanti le Operazioni con Soggetti Collegati ed ogni altra informazione utile per la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse del Gruppo secondo quanto disciplinato nella presente Politica;
- forniscono alla Capogruppo i dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni di vigilanza consolidate conformemente alla normativa vigente.

## Altre società del Gruppo Iccrea

Le altre società del Gruppo Iccrea:

- approvano, in Consiglio di Amministrazione, la presente Politica di Gruppo (con particolare riferimento alla Sezione III);
- trasmettono alla Capogruppo ogni informazione utile per la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse del Gruppo secondo quanto disciplinato nella presente Politica.

## Allegato 1 - Perimetro di Censimento

Le Società del Perimetro di Gruppo OSC che, per effetto dei requisiti normativi e delle valutazioni della Capogruppo, rientrano nel Perimetro di Censimento delle anagrafiche dei Soggetti Collegati sono:

1. Per requisito normativo:
  - a) ICCREA BANCA S.P.A.
  - b) ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
  - c) BANCA SVILUPPO S.P.A.
  - d) BCC CREDITO CONSUMO S.P.A.
2. Per valutazione della Capogruppo:
  - a) BCC FACTORING S.P.A.

## Allegato 2 - Perimetro Unico dei Soggetti Collegati

Il Perimetro Unico è costituito dall'insieme dei Soggetti Collegati (Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi) delle società del Gruppo che rientrano nel Perimetro di Censimento.


	<u>Definizione normativa</u>	<u>Soggetti Collegati del Perimetro di Gruppo OSC</u>
Parti Correlate	Gli Esponenti Aziendali	Gli Esponenti Aziendali del Perimetro di Censimento
	I partecipanti	N.A.
	I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare in autonomia uno o più componenti dell'OFG o dell'OFSS, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri	N.A.
	Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole	Le società del Gruppo fuori dal Perimetro di Censimento e le altre partecipazioni significative detenute
Soggetti Connessi	Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata	Società o imprese controllate dagli Esponenti Aziendali del Perimetro di Censimento
	I soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata	N.A.
	Gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi	<p>Stretti familiari di Esponenti Aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coniuge</li> <li>• Convivente <i>more uxorio</i></li> <li>• Figli del coniuge o del convivente <i>more uxorio</i></li> <li>• Genitori</li> <li>• Figli</li> <li>• Sorelle/fratelli</li> <li>• Nonni</li> <li>• Nipoti (figli dei figli)</li> </ul> <p>e le imprese da questi controllate</p>

## Allegato 3 - Interessi significativi

Elenco delle società del Gruppo Iccrea per cui sussistono o meno interessi significativi di altri soggetti diversi dalle società del Gruppo.

1. Non sussistono per:
  - A) ICCREA BANCA;
  - B) ICCREA BANCAIMPRESA;
  - C) BANCA SVILUPPO;
  - D) BCC FACTORING;
  - E) BCC LEASE;
  - F) BCC SOLUTIONS;
  - G) BCC BENI IMMOBILI;
  - H) BCC SISTEMI INFORMATICI;
  - I) BCC CREDITO CONSUMO.
2. Sussistono per:
  - J) BCC RISPARMIO E PREVIDENZA;
  - K) BCC RETAIL;
  - L) BCC GESTIONE CREDITI;
  - M) FCT GESTIONE CREDITI.

## Allegato 4 - Iter deliberativo Operazioni con Soggetti Collegati e tabelle di sintesi



**TAB. 1 - SINTESI ITER DELIBERATIVO PER LE BANCHE DEL GRUPPO**

<u>Tipologia di operazione</u>	<u>Comitato OSC competente</u>	<u>Collegio Sindacale</u>	<u>Organo deliberante</u>
Operazione di Maggiore Rilevanza <sup>20</sup>	Viene coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo  Esprime all'Organo deliberante un motivato parere sull'interesse della banca al compimento dell'Operazione <sup>21</sup>	Rilascia un parere preventivo all'Organo deliberante qualora quest'ultimo abbia ricevuto un parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato OSC competente	Il Consiglio di Amministrazione
Operazione di Minore Rilevanza	Esprime all'Organo deliberante un motivato parere sull'interesse della banca al compimento dell'Operazione	n.a.	Secondo il sistema dei poteri delegati
Operazione ex art. 136 del TUB	Riceve con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera	Vota ai sensi dell'art. 136 del TUB	Il Consiglio di Amministrazione
Operazione Ordinaria	Riceve flussi informativi delle Operazioni registrate, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, il monitoraggio delle Operazioni	n.a.	Secondo il sistema dei poteri delegati

<sup>20</sup> Le Operazioni di maggiore rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- Operazioni di maggiore rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
- Operazioni di maggiore rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società partecipate e dei Soci.

<sup>21</sup> Per le Operazioni di maggiore rilevanza delle società controllate, viene chiamato ad esprimersi il Comitato Rischi di Capogruppo.

**TAB. 1 - SINTESI ITER DELIBERATIVO PER LE BANCHE DEL GRUPPO**

<u>Tipologia di operazione</u>	<u>Comitato OSC competente</u>	<u>Collegio Sindacale</u>	<u>Organo deliberante</u>
Operazione Infragruppo	Riceve flussi informativi delle Operazioni registrate, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, il monitoraggio delle Operazioni	n.a.	Consiglio di Amministrazione

**TAB. 2 - SINTESI ITER DELIBERATIVO PER LE ALTRE SOCIETÀ DEL PERIMETRO DI GRUPPO OSC**

<u>Tipologia di operazione</u>	<u>Comitato OSC competente</u>	<u>Collegio Sindacale</u>	<u>Organo deliberante</u>
Operazione di Maggiore Rilevanza <sup>22</sup>	Il Comitato Rischi di Capogruppo esprime all'Organo deliberante un motivato parere sull'interesse della banca al compimento dell'Operazione	n.a.	Il Consiglio di Amministrazione
Operazione di Minore Rilevanza	n.a.	Esprime all'Organo deliberante un motivato parere sull'interesse della banca al compimento dell'Operazione	Consiglio di Amministrazione

<sup>22</sup> Le Operazioni di maggiore rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- Operazioni di maggiore rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
- Operazioni di maggiore rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società partecipate e dei Soci.

**TAB. 2 - SINTESI ITER DELIBERATIVO PER LE ALTRE SOCIETÀ DEL PERIMETRO DI GRUPPO OSC**

<u>Tipologia di operazione</u>	<u>Comitato OSC competente</u>	<u>Collegio Sindacale</u>	<u>Organo deliberante</u>
Operazione Ordinaria	n.a.	Riceve flussi informativi delle Operazioni registrate, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, il monitoraggio delle Operazioni	Secondo il sistema dei poteri delegati
Operazione Infragruppo	n.a.	Riceve flussi informativi delle Operazioni registrate, di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza annuale, il monitoraggio delle Operazioni	Consiglio di Amministrazione

## Allegato 5 - Sintesi dei Flussi informativi

### FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ALLE SOCIETÀ DEL PERIMETRO DI GRUPPO OSC

#### 1. Flussi predisposti dalla U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Capogruppo

TIPO OPERAZIONE	PERIODICITA' FLUSSO INFORMATIVO (Post delibera)		
	Comitato OSC e Collegio Sindacale	CdA	Assemblea Soci
Operazione esigua	Trimestrale	Trimestrale	-
Operazione ordinaria	Almeno annuale	Almeno annuale	-
Operazione Infragrupo	Almeno annuale	Almeno annuale	-
Operazione di Minore Rilevanza	Trimestrale	Trimestrale	-
Operazione di Maggiore Rilevanza Infragrupo	Ad evento / Trimestrale	Trimestrale	-
Operazione di Maggiore Rilevanza Infragrupo deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi del Comitato OSC o CS	Ad evento / Trimestrale	Trimestrale	Annuale
Operazioni diverse da quelle di Maggiore Rilevanza Infragrupo deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi del Comitato OSC	Ad evento / Trimestrale	Trimestrale	Annuale
Operazione posta in essere ai sensi dell'art. 136 TUB	Trimestrale	Ad evento	-
Superamento del limite patrimoniale del rapporto tra il PdV di una società del Perimetro di Gruppo OSC e quello consolidato (> 2%)	Ad evento		

## 2. Reportistica predisposta dall'Area CRO

L'Area CRO della Capogruppo elabora apposita reportistica almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna società con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

MITTENTE	DESTINATARIO (vedi nota 7)	TIPO OPERAZIONE / EVENTO	PERIODICITÀ
Tutte le società del Perimetro di Gruppo OSC	Comitato Rischi e CdA Capogruppo	Operazioni perfezionate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi)  La comunicazione contiene anche l'informazione relativa al rispetto dei limiti alle attività di rischio (individuale e di Gruppo) e patrimoniali (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro Unico)	Annuale
	Comitato Rischi Capogruppo	Operazione con Esponente Aziendale di Capogruppo e relativi Soggetti Connessi	Ad evento e sempre preventivamente alla delibera della società
		Operazioni di Maggiore Rilevanza (nei casi consentiti alle società controllate)	In occasione della prima riunione utile del Comitato Rischi

## Modalità di gestione del documento per le Società Controllate

Titolo:	Politica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e disciplina dei conflitti di interesse
Identificazione del documento:	GBI-POL-TRS-11-R01
Classificazione:	Politica di Gruppo
Codice riservatezza:	Privato di Gruppo
Società del Gruppo:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Approvato da:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Emanato con:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Norme abrogate o sostituite:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>